



## REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con D.C.C. n.      del

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 Consistenza del patrimonio degli impianti sportivi

### TITOLO II FORME DI GESTIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 5 Principio di rilevanza economica
- Art. 6 Forme di gestione e quadro normativo

### TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7 Disciplina generale
- Art. 8 Criteri di valutazione
- Art. 9 Contenuto generale dell'atto di concessione
- Art. 10 Tariffe e prezzi d'uso
- Art. 11 Orario di apertura
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Servizi di ristoro ed attività commerciali
- Art. 14 Norme sulla vigilanza
- Art. 15 Manutenzione ordinaria
- Art. 16 Manutenzione straordinaria
- Art. 17 Obblighi e diritti dei concessionari
- Art. 18 Responsabilità dei concessionari
- Art. 19 Sospensione delle attività negli impianti sportivi comunali
- Art. 20 Migliorie e interventi nel corso della gestione
- Art. 21 Penali e decadenza
- Art. 22 Disposizioni specifiche per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica

### TITOLO IV DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

- Art. 23 Beneficiari e modalità di utilizzo
- Art. 24 Tipologia di attività ammesse
- Art. 25 Concessione Temporanea
- Art. 26 Concessione Stagionale – Canone d'uso e cauzione
- Art. 27 Concessione Stagionale e criteri di concessione degli spazi palestra
- Art. 28 Concessione Stagionale – Durata e condizioni di utilizzo
- Art. 29 Pulizia delle strutture
- Art. 30 Verifiche e ispezioni
- Art. 31 Impegni del Comune

### TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 32 Norma transitoria
- Art. 33 Rinvio
- Art. 34 Entrata in vigore

### ALLEGATI:

A - ELENCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- per “COMUNE”: il Comune di Montelupo Fiorentino
- per “IMPIANTO SPORTIVO”: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie di proprietà comunale.
- Per “ATTIVITÀ SPORTIVA”: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.
- Per “FORME DI UTILIZZO”: le modalità con le quali il Comune connota la gestione di un impianto sportivo differenziando tra impianti sportivi privi di rilevanza economica e impianti sportivi con rilevanza economica.
- Per “IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA”: l'impianto il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre.
- per “IMPIANTO SPORTIVO CON RILEVANZA ECONOMICA”: impianti idonei a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.
- per “IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI”: le palestre annessi agli Istituti Scolastici del territorio comunale concesse in gestione esclusivamente in orario extrascolastico.
- per “CONTRIBUTO” ovvero prezzo-concessione: l'importo che il Comune può corrispondere, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al concessionario della gestione degli impianti ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- per “CANONE” l'importo che il Comune può ricevere dal concessionario della gestione degli impianti.
- per “TARIFFE” e “PREZZI D'USO” le somme preventivamente approvate dal Comune che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al concessionario dell'impianto per il suo utilizzo.

### Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali e in attuazione dello Statuto del Comune, coerentemente con i principi della Carta Europea dello Sport, della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport approvata dall'UNESCO, nonché della Carta Etica dello Sport approvata dalla Regione Toscana, detta disposizioni per la valorizzazione, la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
2. Il Comune riconosce alle attività motorie sportive, ludiche e ricreative un importante ruolo sociale, educativo, culturale, formativo, economico e di mantenimento della salute e del benessere psicofisico, ispirando la propria azione per rendere effettivo il “diritto allo sport”.
3. Al Comune sono demandate la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali pubblici, tra cui rientra per le sue finalità, la promozione e l'accesso alla pratica delle attività motorie sportive, ludiche e ricreative con particolare attenzione ai cittadini con disabilità.
4. La gestione di un impianto sportivo, per cui l'andamento del bene è strumentale, si caratterizza

come servizio pubblico. Gli impianti sportivi comunali sono beni, ai sensi dell'art. 826 c. 3 del Codice Civile, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, su cui insiste un vincolo funzionale in favore della collettività per attività di interesse generale, costituendo risorsa strumentale per l'organizzazione e l'erogazione del servizio pubblico e il conseguente raggiungimento degli obiettivi sociali a esso collegati.

5. Il Comune attraverso la gestione degli impianti sportivi persegue altresì gli interessi generali della collettività in materia di sport, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse e delle Istituzioni Scolastiche.
6. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, compresi quelli scolastici, dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e, comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di rilevanza economica, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di adeguata pubblicità.

### Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

1. La classificazione degli impianti sulla base delle loro tipologie e caratteristiche tecniche acquisisce notevole rilievo al fine di un pieno ed ottimale utilizzo degli impianti sportivi, concernente la programmazione, la promozione e l'organizzazione delle varie discipline e dei vari livelli di attività sportiva compresa quella agonistica.
2. La classificazione degli impianti sportivi ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione.
3. La denominazione o intitolazione degli impianti è di competenza esclusiva del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. La Giunta Comunale, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dagli uffici comunali competenti, provvede a classificare gli impianti sportivi comunali nelle categorie sotto riportate, valutandone in particolare la potenziale redditività che deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie, etc.:
  - impianto sportivo a rilevanza economica,
  - impianto sportivo senza rilevanza economica.
5. Gli impianti sportivi comunali scolastici, considerate le caratteristiche degli stessi, si classificano come strutture prive di rilevanza economica, configurandosi una prevalenza delle finalità pubbliche di interesse generale rispetto alla gestione in orario extra-scolastico per attività sportive e ricreative, anche in considerazione dell'utilizzo delle stesse da contemperare alle esigenze riconducibili alle Istituzioni Scolastiche del territorio nonché al Comune, come meglio regolamentati nel Titolo IV dedicato.

### Art. 4 Consistenza del patrimonio degli impianti sportivi

1. Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati i seguenti impianti sportivi comunali:
  - Struttura sportiva in Via del Campo – Fibbiana;
  - Struttura sportiva di Turbone;
  - Palazzetto dello Sport di Via Marconi;
  - Struttura sportiva di via G. Marconi, costituita da campo di calcio e pista di atletica con relative pertinenze, tribuna coperta con relativi servizi sottostanti, impianti e strutture,
  - Struttura sportiva di Via Landini, costituita da campo di calcio a 11 in sintetico, un

- campo di calcio a 9 in sintetico, edificio spogliatoi e struttura ricettiva;
- Palestra scolastica dell'Istituto comprensivo Baccio da Montelupo di Via Caverni/Via Europa;
  - Palestrina scolastica dell'Istituto comprensivo Baccio da Montelupo di Via Caverni/Via Europa;
  - Palestra del plesso scolastico Margherita Hack di via del Parco n. 23.

2. Eventuali modifiche alla consistenza del patrimonio degli impianti sportivi di proprietà comunale verranno definite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

## TITOLO II: FORME DI GESTIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

### Art. 5 Principio di rilevanza economica

1. La distinzione tra impianto sportivo a rilevanza economica e impianto sportivo privo di rilevanza economica rileva ai fini della connotazione della struttura, della forma di gestione e della relativa procedura di affidamento.
2. La distinzione tra servizi “economici” e “non economici” differenzia i servizi remunerativi da quelli non remunerativi.
3. Per impianto sportivo privo di rilevanza economica si intende l'impianto il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, che per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non riveste un interesse commerciale.
4. Per impianto sportivo con rilevanza economica si intende l'impianto idoneo a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico, esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport, innestandosi in un settore per il quale si ipotizza una redditività, consentendo pertanto una remunerazione dei fattori produttivi e del capitale, ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività con la corresponsione di un contributo (c.d. prezzo-concessione), necessarie a garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi.

### Art. 6 Forme di gestione e quadro normativo

1. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza nel rispetto dei criteri di economicità, razionalità, trasparenza, tenendo conto anche della natura imprenditoriale ed economica dei servizi stessi.
2. Il Comune ricorre alle forme di gestione che, in relazione alla natura propria del servizio ed ai fini che con le stesse si intendono perseguire, risultino di volta in volta più convenienti sotto il profilo organizzativo, economico e tecnico.
3. Il Comune per la gestione degli impianti sportivi di proprietà si avvale:
  - della forma della gestione diretta;
  - della forma della gestione indiretta tramite concessione di servizi, da definire sulla base della tipologia del servizio avente o meno rilevanza economica;
  - della forma di gestione indiretta tramite enti e società, anche private, alle quali il Comune partecipa e/o ne è titolare.
4. Il rapporto di gestione degli impianti sportivi comunali affidati a terzi è da ricondurre all'ambito del rapporto concessorio di servizi.
5. Il quadro normativo generale applicabile alle procedure di affidamento degli impianti sportivi comunali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, è il seguente:
  - A) Concessione impianti sportivi PRIVI di rilevanza economica:
    - Si configura come concessione strumentale in uso di bene pubblico e relativa gestione, ai sensi del D.Lgs n. 38/2021 e della L.R.T. n. 21/2015.
  - B) Concessione impianti sportivi CON rilevanza economica:
    - Si configura come concessione di servizi, disciplinata dal D.Lgs n. 36/2023 trattandosi di servizi economici di interesse generale per i quali si applicano le disposizioni del codice,

ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice medesimo; per i profili non disciplinati si applica il d.lgs. 23/12/2022 n. 201, nonché le altre norme speciali di settore.

C) Concessione impianti sportivi SCOLASTICI in orario extra-scolastico:

- Si configura come concessione strumentale in uso di bene pubblico e relativa gestione, ai sensi del D. Lgs n. 38/2021 e della L.R.T. n. 21/2015.

### TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

#### Art. 7 Disciplina generale

1. Il Comune affida la gestione dei propri impianti sportivi in coerenza con il codice dei contratti pubblici e con la normativa in tema di costruzione, ammodernamento ed esercizio degli impianti sportivi, avendo cura di coinvolgere, secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R.T. n. 21/2015, i seguenti soggetti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- federazioni Sportive nazionali;
- raggruppamenti temporanei tra i sopra citati soggetti.

2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali avviene nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente secondo procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della L.R.T. n. 21/2015, come di seguito specificato:

a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto:

- della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive;
- della rilevanza economica o meno dell'impianto sportivo;

c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;

d) scelta dell'affidatario che tenga conto:

- della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
- della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
- del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell'impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
- delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
- dello stato di manutenzione degli impianti e dell'entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell'ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
- della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
- delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
- dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
- della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;

- e) durata dell'affidamento in gestione commisurata, in particolare, all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- h) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- i) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

3. L'ente proprietario potrà prevedere ai fini della selezione delle offerte, come ulteriori meccanismi premiali, la possibilità di realizzare investimenti alla struttura sportiva, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla massima efficienza energetica dell'impianto comunale, se previsto nello specifico bando.

4. La giunta comunale potrà altresì utilizzare, oltre alle modalità specificate all'art. 6 c. 4 del presente regolamento, forme di affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, ad eccezione di quelli scolastici, tramite modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore mediante forme co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dal codice del Terzo Settore e dalla specifica normativa regionale.

5. I contenuti minimi dell'avviso ad evidenza pubblica sono:

- l'indicazione dell'impianto da gestire;
- le garanzie e cauzioni;
- i requisiti di ammissione e partecipazione alla selezione degli operatori interessati;
- i requisiti, le modalità e condizioni della prestazione da eseguire;
- il valore economico della concessione e le modalità di pagamento;
- la durata della gestione;
- i criteri di assegnazione ed il valore attribuito ad ognuno di essi;
- la dichiarazione di assoggettamento a quanto previsto dallo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e di uniformazione alle vigenti disposizioni.

6. Le finalità generali da perseguire nella gestione sono quelle di:

- favorire attraverso la gestione dell'impianto sportivo la pratica di attività sportive agonistiche e amatoriali, ricreative, rieducative e sociali di interesse pubblico, comprese le attività formative di base per l'avviamento alle varie discipline sportive;
- favorire gli interessi generali della collettività in materia di attività sportiva: gli impianti sportivi devono essere a disposizione della cittadinanza, degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo;
- riconoscere quali attività sportive, ricreative e sociali di primario interesse pubblico: le attività motorie a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa dei preadolescenti e adolescenti;
- riconoscere attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I., F.I.N. o da Enti di promozione sportiva;
- migliorare e incrementare i servizi resi all'utenza;
- razionalizzare i consumi e i costi;

- salvaguardare e riqualificare il patrimonio dell'impianto sportivo e delle aree ad esso afferenti;
  - favorire l'organizzazione di tornei, iniziative e manifestazioni sportive in ottica di genere nonché favorire la promozione di squadre femminili e formazioni sportive che favoriscano l'accesso anche alle bambine, alle ragazze e alle donne.
7. Riguardo le modalità di affidamento degli impianti sportivi scolastici in orario extra-scolastico si rimanda a quanto specificatamente previsto nel Titolo IV del presente Regolamento.

#### Art. 8 Criteri di valutazione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunale avviene sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri individuati nella singola selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto del vigente codice dei Contratti per quanto applicabile.

2. La componente economica, come individuata in sede di singola procedura pubblica, è costituita da un canone concessorio a rialzo dovuto dal concessionario e da un eventuale contributo a ribasso a carico del Comune riconosciuto al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. L'entità del canone concessorio minimo e dell'eventuale contributo massimo da porre a base di gara delle procedure di selezione ad evidenza pubblica verrà stabilito dalla Giunta Comunale in conformità a quanto approvato dal Consiglio Comunale in sede di Programmazione triennale dei beni/servizi rispetto al valore delle singole concessioni di servizi.

4. I criteri di valutazione della componente qualitativa, da modulare in sede di singola selezione pubblica a seconda della tipologia di impianto, potranno fare riferimento a uno o più dei criteri/sub-criteri di seguito indicati, salvo aggiungerne ulteriori in considerazione delle caratteristiche dell'impianto sportivo oggetto di affidamento:

*a. Descrizione del modello di organizzazione e gestione della concessione:*

- programma di "gestione operativa" dell'impianto (programma di utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità etc; programma di funzionamento e modalità di gestione degli impianti, manutenzione, approvvigionamento e mantenimento, custodia);
- organizzazione del personale, figure e qualificazione professionale personale tecnico abilitato, tecnico-sportivo;
- piano di promozione e comunicazione delle attività/eventi;
- descrizione delle modalità e degli strumenti operativi di documentazione, verifica e monitoraggio della qualità del servizio erogato;

*b. Progetto relativo allo svolgimento dell'attività sportiva mediante utilizzo diretto dell'impianto oggetto della concessione:*

- programma descrittivo di tutte le attività sportive che verranno realizzate con il principale obiettivo del pieno utilizzo della struttura;
- indicazione della tipologia delle attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce di utenza (agonistica, promozionale, libera, sociale, diversamente abili) ed alle diverse età degli utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani).
- adeguatezza dei progetti che:
  - propongano un ideale utilizzo complessivo degli spazi sportivi rispetto alle potenzialità e ai servizi di cui è dotata la struttura sportiva;
  - propongano l'ampliamento delle attuali attività sportive con l'inserimento di nuove attività o discipline differenti da quelle attualmente già praticate da integrarsi con le infrastrutture esistenti nell'impianto;
  - propongano la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extra sportive di rilevanza sociale e promozionale anche con

- particolare riferimento al territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo, nonché in grado di attrarre turisti sul territorio comunale;
- consentano maggiormente di stimare e valorizzare la struttura organizzativa proposta che dovrà assicurare il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio.
- c. *Progetto relativo allo svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani:*
- progetti che propongano azioni finalizzate ad incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva tra le fasce di utenza giovanile e scolastica, anche mediante forme di collaborazione con gli istituti scolastici e l'organizzazione di eventi.
- d. *Programma di promozione sportiva e integrazione delle categorie socialmente svantaggiate:*
- programma di attività rivolte ad una utenza debole (persone con disabilità, anziani, etc.) con riferimento anche alle possibili interrelazioni con le realtà territoriali operanti istituzionalmente in tali contesti.
- e. *Esperienza del soggetto proponente nell'espletamento delle attività sportive praticabili nell'impianto sportivo oggetto di affidamento.*
- f. *Esperienza del soggetto proponente nella gestione dell'impianto sportivo oggetto di affidamento.*
- g. *Numero di tesserati del soggetto proponente alla federazione sportiva/ente di promozione sportiva/discipline sportive associate interessate alle attività praticabili nell'impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile.*
- h. *Tariffe e prezzi d'accesso offerti dal soggetto proponente nel rispetto degli indirizzi disposti dal Comune, con particolare riferimento a quelli rivolti alle fasce deboli della popolazione.*
- i. *Risultati sportivi agonistici:*
- i risultati conseguiti a livello regionale, nazionale e/o internazionale dal soggetto proponente e/o propri tesserati e/o affiliati.
- l. *Investimenti di innovazione e miglioramento dell'impianto sportivo proposti, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche ed a quelli di efficientamento energetico.*

#### Art. 9 Contenuto generale dell'atto di concessione

1. Il Comune dovrà stipulare con il soggetto affidatario una convenzione/contratto di concessione concernente la gestione dell'impianto sportivo. La durata è fissata di norma in massimo cinque anni, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per le concessioni ultraquinquennali la durata massima non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base dei criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico finanziario.
3. Il Comune con preavviso da notificare al concessionario (salvo i casi di urgenza), potrà riservarsi l'utilizzo dell'impianto per realizzare nello stesso tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che riterrà opportuni e necessari senza che nessuna indennità o compenso possano essere corrisposte al Concessionario. Il periodo di mancata attività debitamente certificato sarà differito o recuperato al termine della scadenza della Concessione.
4. L'atto dovrà regolare i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso, in particolare:
  - identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della gestione;

- durata dell'accordo;
  - attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
  - programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
  - gestione delle eventuali attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita);
  - applicazione e riscossione delle tariffe e dei prezzi d'uso;
  - intestazione e pagamento delle utenze a carico del concessionario;
  - l'obbligo del concessionario di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
  - la disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria;
  - norme sul personale in servizio, e indicazione di figure professionali specifiche laddove richiesto dalla natura dell'impianto;
  - garanzie e idonee coperture assicurative;
  - divieto di sub-concessione nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia;
  - oneri derivanti dall'applicazione del D. gs.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - forme di controllo/verifica da parte del Comune dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.
5. Al concessionario verrà riconosciuto un corrispettivo costituito:
- dal diritto di gestire i servizi oggetto della concessione e in particolare i ricavi provenienti dall'offerta dei servizi resi al mercato;
  - dall'eventuale contributo a carico del Comune laddove riconosciuto.
6. La concessione, in conformità a quanto previsto dalla L.R.T. vigente in materia, può prevedere la possibilità per il soggetto affidatario di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installazione di mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata ed a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
7. Il contenuto minimo degli accordi di regolazione dei rapporti sarà integrato da norme specifiche strettamente correlate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto nonché da specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente al momento della stipula dello stesso accordo.

#### Art. 10 Tariffe e prezzi d'uso

1. Le tariffe ed i prezzi d'uso per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali a favore di terzi, la cui riscossione compete al concessionario, sono approvati dalla Giunta Comunale, che provvede ad individuarne gli importi massimi ed eventuali agevolazioni per determinate categorie/soggetti a garanzia del servizio pubblico.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al c. 1 e dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nonché degli ulteriori vincoli che il Comune indica nella documentazione di gara, il concessionario propone il Piano Tariffario e Prezzario che dovrà essere oggetto di approvazione precedentemente all'avvio della gestione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed esposto in maniera ben visibile presso l'impianto sportivo.
3. I principi ai quali la Giunta Comunale deve attenersi nello stabilire le tariffe ed i prezzi d'uso, nonché le agevolazioni, riduzioni ed eventuali gratuità, sono i seguenti:
  - commisurazione delle tariffe e dei prezzi d'uso ai costi di gestione relativi a ciascun impianto;
  - individuazione degli importi massimi e delle forme di agevolazione, riduzione o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminati in misura fissa;

- individuazione di diverse tipologie e formule tariffarie e prezzi d'uso previsti per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (ad es. tariffe orarie, giornaliere, abbonamenti, etc), al tipo di attività da svolgere (ad es. allenamenti, gare etc) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile;
  - valutazione del grado di rilevanza della funzione sociale esercitata nell'impianto;
  - considerazione delle discipline sportive praticabili;
  - grado di fruibilità sportiva della struttura;
  - esigenze da valutare per la promozione dello sport nei confronti di Enti Pubblici, in particolare delle Istituzioni Scolastiche oltre che di determinate categorie di utenti (soggetti con disabilità, bambini, giovani, anziani etc);
  - determinare una riserva annuale di utilizzo degli impianti sportivi comunali, per numero 3 manifestazioni, anche se di durata superiore ad un giorno, destinata a iniziative patrocinata dall'Amministrazione Comunale, con modalità previamente stabilite nella documentazione di selezione pubblica e nella convenzione regolativa dei rapporti fra il Comune e il concessionario, con garanzie rilasciate dall'organizzatore e previo pagamento della tariffa d'uso vigente;
  - prevedere forme di utilizzo gratuito degli impianti sportivi alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con sede nel Comune o ad altri soggetti aventi finalità di pubblico interesse, compatibilmente con le esigenze di gestione e con le attività calendarizzate dal concessionario.
4. Il concessionario può proporre la pratica di nuove discipline solo a seguito di ufficiale richiesta al Comune che dovrà esprimere il proprio parere positivo.
5. L'inserimento di nuove discipline all'interno dell'impianto sportivo comporta una eventuale nuova valutazione del canone concessorio in incremento o in decremento e dell'eventuale contributo riconosciuto dal Comune, attraverso la verifica delle nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione.
6. Nel caso di inserimento di una nuova disciplina sportiva con una tariffa e/o prezzo d'uso diversa da quelle vigenti, il Comune dovrà farsi carico di approvarle nelle modalità di cui al comma 1.

#### Art. 11 Orario di apertura

1. Il concessionario, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara, dovrà predisporre un calendario di apertura e uso dell'impianto, previo l'ottenimento dell'obbligatoria preventiva autorizzazione del Comune.

#### Art. 12 Pubblicità

1. Il Comune consente al concessionario di effettuare all'interno dell'impianto sportivo pubblicità ed esposizione di materiali promozionali delle attività sportive praticate nelle varie forme previste dalla legislazione vigente.
2. Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno di piena ed esclusiva spettanza del concessionario.
3. Sono a carico del Concessionario, o comunque di coloro che ne richiedono l'installazione in accordo con il soggetto gestore, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto, in applicazione delle vigenti norme e regolamenti comunali.
4. Il Comune avrà facoltà di vietare l'utilizzo degli spazi a fini pubblicitari dell'impianto sportivo qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori.

5. Gli spazi pubblicitari degli impianti non possono essere impiegati per propaganda politica, tuttavia le singole convenzioni disciplineranno la possibilità di utilizzare per comizi e presentazioni gli spazi degli impianti sportivi, assicurando tuttavia la par condicio tra le varie componenti politiche.
6. In linea generale si stabilisce che:
  - il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria
  - il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità
7. Il Comune ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre propria cartellonistica.

#### Art. 13 Servizi di ristoro ed attività commerciali

1. In sede di singole selezioni pubbliche saranno definiti i termini e le condizioni di gestione da parte del concessionario dell'eventuale servizio bar e ristoro all'interno degli impianti, anche con l'installazione di distributori automatici, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, nonché dei necessari permessi/autorizzazioni previsti dalle norme commerciali, fiscali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
2. Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno a carico del concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del concessionario che potrà concordare la cessione al Comune o a un'eventuale società subentrante, oppure lasciare liberi i locali da arredi e attrezzature senza pretendere indennità per le spese sostenute.
3. Il gestore si obbliga a tenere il Comune sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
4. Il concessionario è autorizzato ad esporre e/o vendere materiale tecnico e didattico, comunque compatibile allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate, durante le ore di apertura degli impianti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
5. E' ammessa la cessione o affitto di ramo d'azienda esclusivamente per le attività di cui al presente articolo per un periodo non superiore alla durata della concessione; cedente e concessionario sono solidamente responsabili nei confronti del Comune.

#### Art. 14 Norme sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
  - alla corretta utilizzazione dell'impianto;
  - alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari della gestione.
3. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

## Art. 15 Manutenzione ordinaria

1. L'impianto sportivo viene accettato dal concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della presentazione dell'offerta.
2. Rientra nelle competenze del concessionario, ad esclusione degli impianti sportivi scolastici per i quali si rimanda alla specifica previsione del titolo IV, la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle rifiniture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e ogni elemento facente parte integrante e dell'unità immobiliare o dell'intero complesso sportivo, comprese le aree di pertinenza specificamente individuate nella documentazione per la procedura di affidamento in gestione della struttura sportiva.
3. Tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
4. La tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria sono indicati nell'apposito ALLEGATO A al presente Regolamento, fatta salva la facoltà per il Comune di modulare tale elenco, da considerarsi esemplificativo e non esaustivo, in sede di singola selezione pubblica rispetto alle caratteristiche specifiche di ciascun impianto sportivo.
5. Il concessionario è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dalla data di affidamento, il programma su base annuale degli interventi da realizzare sull'impianto oltre alla tenuta di un registro dove annotare puntualmente tutti gli interventi di manutenzione effettuati, nonché a consegnare annualmente al Comune, entro il 30 giugno, una relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione realizzati nella stagione sportiva precedente. Il programma potrà essere modificato dal Comune, se ritenuto inadeguato.
6. Nel caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione delle manutenzioni di spettanza del concessionario. A tal fine, il concessionario è diffidato ad eseguire i lavori entro un termine assegnato dal Comune decorso il quale, senza esecuzione degli interventi prescritti, saranno applicate penali nei termini e modalità definite in sede di singolo atto di concessione.
7. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al concessionario.

## Art. 16 Manutenzione straordinaria

1. Si intendono per manutenzione straordinaria gli interventi non ricompresi in quanto specificato all'art. 15. del presente Regolamento.
2. Il Comune, compatibilmente con finanziamenti a disposizione, assicura la manutenzione straordinaria degli impianti, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario.
3. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune qualsiasi criticità rilevata all'impianto sportivo in concessione, al fine di valutare eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuare. Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati al concessionario, anche mediante escussione della polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali rilasciata dal gestore al momento della stipula della convenzione.
4. Il Comune assume l'impegno di comunicare al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria dandone adeguato preavviso di inizio, salvo casi d'urgenza.

5. Il concessionario non può pretendere nessun rimborso se effettua lavori di manutenzione straordinaria, senza il preventivo assenso dell'Ente. In questo caso il Comune potrà richiedere la remissione nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario.

6. Il Comune si riserva di definire in sede di singolo atto di concessione i termini e modalità della possibilità riconosciuta al concessionario di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione possa pregiudicare il normale utilizzo dell'impianto.

#### Art. 17 Obblighi e diritti dei concessionari

1. Al concessionario è fatto obbligo di:

- garantire a tutti la fruizione dell'impianto sportivo;
- garantire la complessiva gestione della struttura sportiva secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando con personale idoneo, l'apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia giornaliera ed eventuale igienizzazione, se prevista dalla normativa vigente, dell'intera struttura sportiva;
- dotare l'impianto a proprie spese delle attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento delle varie discipline sportive praticate;
- controllare gli accessi, garantire la custodia e la vigilanza dell'impianto, dei locali e delle attrezzature;
- assumere la responsabilità gestionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione di impianti sportivi, coerentemente con il progetto presentato in sede di gara;
- in caso di utilizzo della struttura sportiva per l'organizzazione di eventi, diversi dal canonico utilizzo dell'impianto, acquisire obbligatoriamente, almeno 30 giorni prima, il preventivo assenso degli uffici comunali preposti e dotarsi di tutti i titoli abilitativi, licenze, nulla osta, ect. necessari per lo svolgimento delle suddette manifestazioni, nel rispetto del T.U.L.P.S. e della normativa vigente in materia;
- garantire la presenza di defibrillatore semiautomatico DAE da posizionare all'interno della struttura sportiva e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura dell'impianto;
- utilizzare in modo corretto l'impianto, vigilare ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dello stesso e al corretto svolgimento delle attività;
- sostenere le spese di gestione necessarie al regolare funzionamento dell'impianto, ivi compreso gli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti di quanto indicato dall'art.15 del presente regolamento, compreso gli oneri inerenti la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e di produzione calore ;
- sostenere le spese della manutenzione straordinaria qualora necessaria a seguito dell'accertamento da parte del Comune della mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria di spettanza del concessionario;
- provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, senza nulla pretendere dal Comune come indicato nel disciplinare di concessione, anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- sostenere tutte le spese relative alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefono, internet, ecc.) compresa l'intestazione o voltura oltre a tasse e imposte per quanto dovute, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs.vo n. 38/2021;
- provvedere se necessario allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti qualificati;
- assegnare gli spazi presenti all'interno degli impianti nel rispetto del principio generale sancito dall'art. 6 del D. Lgs.vo n. 38/2021 che prevede che "l'uso degli impianti sportivi in

esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”

- applicare le tariffe e i prezzi d'uso secondo quanto previsto all' art. 10;
- redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione;
- adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento ed assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente C.C.N.L. di categoria, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 36/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
- rispondere in via esclusiva dell'operato sia del personale assunto sia di quello dei collaboratori e dei volontari . Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o volontari a qualsiasi titolo;
- osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili all'impianto; assumere le funzioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss.ms.ii. per il “datore di lavoro”, in relazione all'attività esercitata e all'impianto, provvedendo a tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. In particolare, in applicazione del D. Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare al Comune il nominativo del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e di tutte le figure preposte alla gestione della sicurezza, dell'emergenza e del soccorso, farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, informare gli utilizzatori dell'impianto sulle regole di comportamento, i divieti e i limiti previsti dal Documento di Valutazione dei rischi, dal Piano di emergenza e dal presente Regolamento;
- provvedere a proprie spese al rinnovo delle varie omologazioni delle Federazioni sportive relative all'impianto oggetto di affidamento, necessarie per il suo utilizzo e per la disputa delle competizioni ufficiali, compreso eventuale rinnovo del certificato di prevenzione incendi etc;
- assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone, da animali, da beni, mobili o immobili, all'interno dell'impianto sportivo dato in concessione esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, animali o cose;
- assumere direttamente di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici;
- stipulare le seguenti polizze assicurative: responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), furto di beni mobili comunali eventualmente affidati, rischio incendio, con i massimali, i termini e le condizioni specifiche che verranno previste nei termini di selezione pubblica e nell'atto di concessione;
- assumere la qualifica di sub-consegnatario delle attrezzature e dei beni mobili, presenti nell'impianto e risultanti da apposito inventario da redigersi in sede di avvio della gestione, che devono essere custoditi con la massima diligenza. Essi non possono essere, ad alcun titolo, alienati o distrutti dal concessionario;
- non sub-concedere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa;

- riservare l'intera struttura sportiva, locali, personale e quant'altro necessario in maniera totalmente gratuita per almeno nr. dieci giornate all'anno correlate ad eventi promossi e o organizzati direttamente dal Comune;
- accogliere annualmente ragazzi/ragazze di età massima di anni 16 senza oneri per gli stessi, nel numero massimo individuato nelle singole procedure di affidamento, segnalati dai competenti uffici sociali comunali, al fine di far svolgere loro gratuitamente le discipline sportive espletate nell'impianto;
- riservare la disponibilità di tutte le coperture della struttura sportiva all'Ente proprietario, nelle modalità e nei termini se previsti nei documenti di gara, al fine di realizzare impianti fotovoltaici i cui benefici saranno di spettanza del Comune;
- assumere ogni altro ulteriore elemento/obbligo che sarà indicato nella documentazione di selezione pubblica e nell'atto di concessione.

2. Il concessionario degli impianti sportivi ha diritto a:

- riscuotere le tariffe ed i prezzi d'uso di cui all'art 10;
- utilizzare l'impianto, i beni mobili e le attrezzature in esso presenti o messi a disposizione dal Comune, che devono essere custoditi con la diligenza di cui all'articolo 1176 del Codice Civile;
- gestire il servizio di ristoro e le attività commerciali, se presenti all'interno dell'impianto, nel rispetto degli atti regolativi della concessione e della normativa vigente;
- sfruttare la pubblicità all'interno dell'impianto se previsto negli atti regolativi della concessione e nel rispetto della normativa vigente;
- avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento di servizi di custodia, di pulizia e di servizi accessori, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 18 Responsabilità dei concessionari

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi; il Comune è esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo e dai piani di emergenza. Pertanto i gestori dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori ed utenti della struttura sportiva non superi quello autorizzato dalle competenti autorità.

#### Art. 19 Sospensione delle attività negli impianti sportivi comunali

1. Il Comune può sospendere l'attività negli impianti sportivi concessi in gestione per condizioni climatiche particolarmente avverse, per causa di forza maggiore e per altri motivi previsti dalla normativa che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti del Comune da parte del concessionario.
2. Ove possibile è cura del Comune inviare al concessionario tempestiva comunicazione scritta della sospensione.
3. Il Comune con preavviso da notificare al gestore (salvo i casi di urgenza), potrà altresì sospendere l'utilizzo dell'impianto per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, senza che nessuna indennità o compenso possano essere corrisposti al Concessionario. Il periodo di mancata attività debitamente certificato sarà differito o recuperato al termine della scadenza della Concessione.

## Art. 20 Migliorie e interventi nel corso della gestione

1. Il soggetto gestore potrà installare a propria cura e proprie spese all'interno dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia, previo preventivo assenso del Comune.
2. Il gestore potrà inoltre effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione del Comune.
3. Tutti gli interventi effettuati rimarranno di proprietà del Comune e niente sarà dovuto al termine del rapporto di concessione. Gli interventi dovranno essere realizzati dal concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.
4. Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte del Comune, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al gestore stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.
5. I termini e le condizioni di dettaglio della presente procedura saranno definiti in sede di singole selezioni pubbliche compresa la disciplina dell'eventuale adeguamento/aggiornamento del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) presentato in sede di gara dal concessionario in caso di migliorie/interventi incidenti sullo stesso.

## Art. 21 Penali e decadenza

1. Il Comune, previa formale contestazione, applica le penali previste nella convenzione regolative della concessione commisurate alla gravità delle inadempienze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la variazione d'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione, la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, la mancata effettuazione del servizio di pulizia e/o di custodia, la mancata applicazione delle tariffe e dei prezzi d'uso, la mancata rendicontazione dell'attività espletata e del programma annuale delle manutenzioni, nonché la mancata messa a disposizione degli spazi nei termini e modalità previste nei documenti di gara.
2. Il Comune dispone la decadenza dalla concessione dell'impianto e la risoluzione della convenzione, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario.
3. La decadenza dalla concessione e la risoluzione della convenzione vengono altresì disposte dal Comune nei seguenti casi:
  - gravi e reiterate infrazioni da parte del concessionario a quanto previsto negli atti di selezione pubblica e nella convenzione;
  - svolgimento di attività sportive non autorizzate;
  - sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza;
  - conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - manutenzione ordinaria non effettuata secondo le specifiche indicate nel presente Regolamento che possa recare pregiudizio alla funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti;
  - mancata costituzione delle polizze assicurative di cui all'articolo 17;
  - negli altri casi espressamente previsti dalla vigente normativa applicabile alla tipologia specifica di affidamento e dalla convenzione.
4. In caso di decadenza l'impianto sportivo deve essere restituito libero senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.
5. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di decadenza o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

Art. 22 Disposizioni specifiche per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Alle concessioni di servizi aventi ad oggetto impianti sportivi privi di rilevanza economica si applicano le disposizioni generali contenute nel presente Titolo III nei limiti di quanto rilevante.

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

### Art. 23 Beneficiari e modalità di utilizzo

1. In orario extra scolastico il Comune può rilasciare in concessione gli spazi palestra, previo assenso dei Consigli di Istituto, ad associazioni sportive e/o ricreative, esclusivamente per scopi inerenti ad attività sportive o ricreative purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, igiene e di salvaguardia del patrimonio.
2. Le palestre annesse agli edifici scolastici di pertinenza comunale, alla data di adozione del presente regolamento, sono le seguenti:
  - palestra del plesso scolastico Margherita Hack – via del Parco;
  - palestra grande del plesso scolastico Baccio da Montelupo – via Caverni n.60;
  - palestra piccola del plesso scolastico Baccio da Montelupo – via Caverni n.60;
3. Le concessioni rilasciate dal Comune possono essere di due tipi:

#### a) Stagionali:

- per attività che abbiano svolgimento per l'intero anno, di norma dal 1° settembre al 30 giugno;
- aventi almeno il 50% di istruttori sul totale degli istruttori, in possesso del diploma ISEF o della laurea in Scienze Motorie e Sportive (o equipollenti) o, in alternativa, della qualifica rilasciata da FSN (Federazioni Sportive Nazionali).

Possono presentare domanda per le concessioni stagionali relative alla palestra grande del plesso scolastico Baccio da Montelupo e alla palestra del plesso scolastico Margherita Hack, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, Discipline associate, Federazioni Sportive nazionali che svolgono attività sportive, avente sede prioritariamente nel Comune di Montelupo Fiorentino o in Comuni confinanti, ai sensi dell'art. 14 c. 1 e 17 c.1 della L.R.T. 21/2015.

- #### b) Temporanee:
- possono beneficiarne tutte le associazioni, con priorità per le associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni e si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere, occasionali o di breve durata.

### Art. 24 Tipologia di attività ammesse

1. Nel caso di concessioni stagionali, le tipologie di attività consentite possono riguardare attività di promozione sportiva rivolta a ogni fascia di età con fine prevalentemente formativo come alfabetizzazione motoria, apprendimento dei "fondamentali" di ciascuna disciplina sportiva, nonché attività agonistiche finalizzate alla partecipazione a gare e competizioni, allenamenti, partite, oppure attività sportiva occasionale o ludico-motoria avente quale finalità principale il benessere psico-fisico e la promozione di sani stili di vita.
2. Nel caso di concessioni temporanee oltre alle finalità descritte al comma 1, sono ammesse attività socio-culturali, ludico/aggregative, ricreative.

### Art. 25 Concessione Temporanea

1. La concessione temporanea può essere richiesta entro i 30 giorni antecedenti l'utilizzo al Comune su apposita modulistica.

2. In tal caso il Comune ne darà comunicazione preventiva alle Istituzioni scolastiche per verificare la disponibilità dei locali e risponderà al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale canone previsto per la fruizione occasionale dei locali dovrà essere corrisposto con modalità anticipata, almeno 5 giorni prima della data prevista.

#### Art. 26 Concessione Stagionale, canone d'uso e cauzione

1. L'uso in concessione delle palestre comunali, in forma stagionale o temporanea, è soggetto al pagamento di un canone d'uso.
2. La determinazione del canone d'uso compete alla Giunta comunale. La delibera della Giunta comunale ha efficacia in relazione all'intero anno scolastico. Eventuali modifiche intervenute successivamente all'inizio del periodo scolastico produrranno effetti a partire dall'anno scolastico successivo. I canoni d'uso, derivanti sia da concessioni stagionali che temporanee, sono di spettanza del Comune e saranno da questo introitati.
3. Per le concessioni stagionali è previsto il pagamento di una cauzione pari al 25% del canone previsto, da versarsi all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi al primo anno di utilizzo delle palestre comunali. La cauzione sarà restituita qualora l'associazione sportiva non rinnovi la richiesta di utilizzo per la stagione successiva, ovvero trattenuta quale cauzione per assegnazione nell'anno successivo. Qualora fossero riscontrati danni al patrimonio, la cauzione sarà trattenuta nella misura dovuta ed in tal caso la società sportiva è tenuta al suo reintegro anche in corso d'anno.
4. In caso di insolvenza nei pagamenti dovuti, il Comune intraprenderà la riscossione coattiva e provvederà alla revoca della concessione.

#### Art. 27 Concessione stagionale e criteri di concessione degli spazi palestra

1. La concessione delle palestre sarà effettuata con priorità nella programmazione alle concessioni stagionali rispetto a quelle temporanee.
2. Le richieste di concessione stagionale, a firma del legale rappresentante, sono da presentarsi entro il 15 giugno di ogni anno su apposita modulistica e dovranno contenere:
  - a) l'indicazione del richiedente e della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
  - c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;
  - d) descrizione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
  - e) la data presumibile di inizio e termine dell'attività, con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore di utilizzo settimanale, nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
  - f) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
  - g) la informazioni inerenti la professionalità del personale sportivo utilizzato.
3. I soggetti di cui all'art. 23 c. 3 potranno richiedere l'utilizzo di più spazi palestra, in ordine di preferenza, tenendo presente che non potrà essere accordato ad un'unica associazione più del 50% del monte ore degli spazi disponibili.
4. In caso di prima istanza, le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva. I soggetti di cui all'art. 23 c. 3 che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni della documentazione presentata.
5. Saranno escluse dalla concessione le associazioni a carico delle quali siano stati riscontrati inadempimenti nell'anno precedente e che non vi abbiano posto rimedio entro il 15 luglio dell'anno precedente.

6. Di seguito è riportato lo schema operativo/cronoprogramma che si utilizzerà nell'assegnazione degli spazi con indicazione della tempistica di riferimento:

- 15 giugno: termine entro il quale i soggetti di cui all'art. 23 c. 3 devono fare istanza di richiesta di spazi palestra per l'anno scolastico successivo;
- 30 giugno: trasmissione da parte del Comune ai Dirigenti scolastici dei diversi Istituti dei quadri provvisori di assegnazione degli spazi palestra;
- 30 luglio: Riscontro da parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici di nulla osta definitivo all'utilizzo in orario extra-scolastico; l'Istituto scolastico comunica altresì il calendario definitivo delle ore di utilizzo delle palestre scolastiche per attività extra curriculare;
- 20 agosto : comunicazione da parte del Comune ai soggetti di cui all'art. 23 c. 3 degli orari definitivi di assegnazione degli spazi palestra;
- 10 settembre: comunicazione da parte dei soggetti assegnatari della data di inizio delle attività, nel rispetto del calendario e dell'orario assegnato, nonché il nominativo del responsabile che curerà i rapporti con il Comune e con la Scuola in cui è ubicata la palestra e che si farà garante del corretto utilizzo della stessa, del rispetto delle norme del presente Regolamento e del corretto e responsabile comportamento degli atleti;
- 10 ottobre: gli assegnatari che svolgono attività a livello agonistico si impegnano a rasmettere con nota scritta all'Ente concessionario i calendari dei rispettivi campionati, nonché eventuali variazioni degli stessi nel corso del campionato.

7. In caso di richieste coincidenti per il medesimo spazio, le società verranno invitate a presentare documentazione integrativa e saranno applicati i criteri di assegnazione sotto indicati (Totale p. 100). In caso di parità di punteggio il Comune convocherà le associazioni richiedenti con l'obiettivo di addivenire ad un accordo condiviso di fruizione degli spazi. In caso di mancato accordo, si procederà all'assegnazione in ordine di presentazione delle domande.

Criteri di assegnazione:

- a) Ubicazione dei soggetti di cui all'art. 23 c. 3 – max. p. 20 :
- sede nel Comune di Montelupo Fiorentino e iscritte all'albo delle associazioni comunali al momento della richiesta – 20 punti;
  - sede nel Comune di Montelupo Fiorentino – 15 punti;
  - sede nei comuni dell'Unione dei comuni Circondario Empolese Valdelsa – 10 punti;
  - sede fuori dall'Unione dei comuni Circondario Empolese Valdelsa - 5 punti.
- b) Esperienza nel settore sportivo desumibile dal curriculum (da presentare) - max p. 20:
- fino a 3 anni – 6 punti;
  - da 3 a 8 anni – 12 punti;
  - oltre 8 anni – 20 punti.
- c) Numero di affiliati nel settore giovanile che praticano l'attività nell'anno precedente a quello della richiesta - max. p. 15:
- sotto 50 – 5 punti;
  - da 51 a 100 – 10 punti;
  - oltre 101 – 15 punti.
- d) Valutazione del progetto di attività – max. p. 35:

- integrazione soggetti diversamente abili e fasce deboli – fino a 15 punti;
- pluralità fasce d'età coinvolte – fino a 10 punti;
- pluralità di discipline proposte – fino a 10 punti.

e) Svolgimento attività sportive olimpiche – max. p. 10

#### Art. 28 Concessione stagionale, durata e condizioni di utilizzo

1. La concessione stagionale scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.
2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. Qualora la società assegnataria ospiti temporaneamente altra società, deve comunicarlo preventivamente al Comune che si riserva di negare tale facoltà.
3. L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nella richiesta da parte dell'Associazione.
4. Il concessionario, in qualità di custode del bene per il periodo indicato nella concessione, assume solidalmente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso del bene concesso possono derivare allo stesso, nonché a persone o cose di terzi, sollevando il Comune e l'Istituzione Scolastica da ogni ragione, diritto od azione da parte di terzi, rinunciando altresì a qualunque pretesa per eventuali vizi del bene in oggetto o per il suo mancato o parziale godimento comunque causato.
5. L'accesso degli atleti e degli utilizzatori delle palestre in orario extra-scolastico è subordinato alle indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti nonché alla presenza di uno o più referenti indicati dal Concessionario al momento della richiesta, con obbligo di compilare e firmare un apposito registro per ogni giorno di utilizzo degli spazi, con presa in carico della responsabilità. A seguito della concessione degli spazi palestra sarà consegnato al gestore il suddetto registro previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna dei locali.
6. Le chiavi di ingresso dei locali saranno consegnate a inizio anno al soggetto concessionario. Le stesse chiavi dovranno essere riconsegnate al Comune entro 15 giorni dal termine delle attività, pena la decadenza del diritto ad una nuova assegnazione l'anno successivo e il pagamento del corrispettivo sino all'effettiva data di restituzione.
7. Il concessionario, durante l'utilizzo della palestra scolastica, è responsabile dei beni mobili presenti e della loro salvaguardia. Al fine di evitare danneggiamenti alla pavimentazione dei locali, gli utenti possono accedere esclusivamente con idonee calzature da ginnastica pulite. L'Istituzione Scolastica non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nei locali della palestra. Qualora sia necessario uno spazio per depositare materiale da utilizzare durante l'attività delle società, le stesse dovranno farne espressa istanza scritta al Dirigente dell'Istituto scolastico, il quale valuterà la fattibilità di accogliere tale richiesta.
8. Il Comune sarà esentato da ogni responsabilità quando nella palestra:
  - a) vengano danneggiate o rese pericolose attrezzature e strumentazioni sportive e di ciò non venga data immediata conoscenza agli uffici comunali, nonché alla prima associazione che subentra nell'utilizzo della palestra interessata;
  - b) nello spazio e tempo d'uso del concessionario vengano lasciati materiali o attrezzature non di pertinenza all'uso sportivo.

Eventuali danni causati alle strutture, ai dispositivi di accesso e alle attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. Il Comune potrà rivalersi nei confronti delle ASD anche per eventuali danni morali. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le associazioni utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto.

Il ripristino, a carico del concessionario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, secondo le richieste del Comune.

9. Il concessionario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori. Lo stesso dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge in capo al datore di lavoro.

10. Il concessionario dovrà essere in possesso di idonee coperture assicurative al fine di tutelare al meglio gli atleti. Il rilascio dell'assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte del concessionario, di copia della suddetta polizza assicurativa.

11. I gestori che, per qualsiasi motivo, diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività, sono tenuti a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

#### Art. 29 Pulizia delle strutture

1. Al fine di permettere il regolare utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive e degli alunni del relativo plesso scolastico, al termine del proprio utilizzo entrambi i soggetti (associazioni concessionarie o beneficiarie degli spazi in via temporanea e scuola) dovranno lasciare la palestra pulita per permettere l'utilizzo successivo in condizioni igieniche adeguate.

2. Eventuali segnalazioni di cattiva o mancante pulizia delle strutture potrà essere valutata ai fini dell'applicazione di una sanzione pari ad 10% dell'importo annuo della concessione d'uso o, nei casi più gravi, potrà determinare la decadenza della concessione stessa.

#### Art. 30 Verifiche ed ispezioni

1. E' facoltà del Comune, per assicurarsi che l'uso delle palestre avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal presente regolamento, provvedere in qualsiasi momento, a verifiche e ispezioni. Ultimata la verifica sarà redatta una circostanziata relazione.

#### Art. 31 Impegni del Comune

1. Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a salvaguardare e conservare la struttura sportiva ed i servizi in perfetto stato di conservazione, nei limiti della propria competenza.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Comune.

#### Art. 32 Revoche e sospensioni

1. L'autorizzazione all'uso delle palestre potrà essere sospesa temporaneamente o revocata dal Comune in base a motivate ragioni di interesse pubblico, senza che possa essere avanzata dal concessionario alcuna richiesta risarcitoria. Il Comune si riserva la facoltà di corrispondere al concessionario una somma corrispondente al canone versato per l'uso della palestra non goduto.

2. Riscontrate, per iscritto, inadempienze al presente Regolamento sull'uso della palestra o sul pagamento, entro i termini stabiliti, del canone dovuto per l'utilizzo da parte del concessionario, verranno adottati i seguenti progressivi provvedimenti:

- sospensione temporanea per cinque giorni al primo accertamento;
- sospensione temporanea per dieci giorni al secondo accertamento;
- decadenza dall'assegnazione al terzo accertamento che comporta al soggetto che incorre in tale circostanza il divieto ad utilizzare le palestre scolastiche per anni due;
- revoca totale al primo accertamento per comportamenti o inadempienze valutati dal Comune e dall'Istituzione Scolastica particolarmente gravi (ad esempio azioni che possono provocare/hanno

provocato danni importanti alle strutture o alle persone).

Le inadempienze potranno essere segnalate sia dall'Istituzione Scolastica competente che dal Comune.

3. Per fini istituzionali dell'Ente, ovvero qualora ricorrano condizioni contingibili e urgenti, la fruizione delle palestre in orario extrascolastico potrà comunque essere sospesa in qualsiasi momento. In caso di sospensione superiore a 15 giorni, il Comune si impegna a verificare ed individuare altri spazi idonei ad ospitare le attività sospese secondo disponibilità.

## TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 33 Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli Avvisi Pubblici per la concessione delle gestioni degli impianti sportivi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Restano salve le convenzioni per la gestione di impianti sportivi comunali in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino al termine di scadenza nelle stesse previsto.

### Art. 34 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa generale e di settore vigente in materia.
2. In particolare l'istituto del Partenariato Pubblico-Privato relativo alla rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento di impianti sportivi comunali, si applica la disciplina del Codice degli Appalti per quanto rilevante ed a quella di settore prevista dal D. Lgs. n. 38/2021, distinguendo le procedure applicabili alle associazioni e società sportive senza fini di lucro (art. 5 D.Lgs. n. 38/2021) da quelle applicabili alla generalità degli operatori (art. 4 D.Lgs. n. 38/2021).

### Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta acquisita, da parte della delibera che lo approva, l'esecutività a norma dell'art. 134 del TU approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva, all'Albo Pretorio e sul sito "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*disposizioni generali*".
2. Il presente Regolamento deve essere esposto in tutti gli impianti sportivi comunali, compresi quelli scolastici, affinché sia a disposizione degli utenti.